



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 51 del 12/04/2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e Consultazione della normativa relativa al “Regolamento per l’affidamento, per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.”; 4) Studio e Consultazione delle proposte per la stesura del “Regolamento per l’affidamento, per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.”; 5) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		16,30	17,55		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		16,30	17,55		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		16,30	17,55		
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio		SI				
Componente	Piccichè Davide		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		16,30	17,55		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 12 del mese di Aprile, alle ore 16,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: “**Comunicazioni del Presidente**”.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: “**Approvazione verbale della seduta precedente**”.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: “**Studio e Consultazione della normativa relativa al “Regolamento per l'affidamento, per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.”**”.

Il Presidente della Commissione Consiliare Antonio Pipitone, in riferimento all'affido ceneri, fa presente che esso consiste nell'affidamento a persona ben identificata, a seguito della volontà espressa in tal senso dal defunto o in talune Regioni sulla base della volontà espressa dal defunto e dichiarata dagli aventi titolo a pronunciarsi, dell'urna cineraria contenente le ceneri di un defunto; essa deve essere conservata in un luogo esterno al cimitero che permetta di dare adeguate garanzie sulla non profanazione.

La legge, continua il Presidente Pipitone, prevede che l'urna debba essere conservata entro un Colombaro. La competenza nel rilascio dell'atto di affido e per eventuali controlli del comune (dirigente o funzionario incaricato nei comuni privi di figure dirigenziali) nel cui territorio le ceneri saranno depositate. Possono essere consegnate all'affidatario anche ceneri precedentemente tumulate o prodotte dalla cremazione di cadaveri prima sepolti o di resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni entrambe ordinarie.

Il colombario da intendersi, nell'accezione più ampia del termine, soprattutto dopo il DPR 24 febbraio 2004, quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.

Prevale, quindi il volere sovrano del de cuius non in contrasto con la legge (ad esempio. deve essere un familiare, se il de cuius non individua un familiare, la sua volontà non ha valore); a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d'uno la totalità.

Chi designato dal de cuius può rifiutarsi per iscritto (l'urna torna quindi nella disponibilità degli altri aventi titolo per la sepoltura o per l'affidamento familiare); d'accordo il coniuge e tutti i

parenti di grado superiore (ad es. i figli), potrebbe esser designato come affidatario unico anche il nipote.

Una volta identificato il soggetto istituzionale a cui deve essere dichiarata la rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria si apre la problematica del ritorno dell'urna in cimitero. Applicando l'articolo 50 del D.P.R. 285/90, si giunge alla conclusione che il cimitero in questione non possa che essere ordinariamente quello di decesso o quello di residenza del de cuius.

Possono essere scelti altri cimiteri solo laddove vi sia un preciso diritto di sepoltura dell'urna cineraria (dentro un sepolcro per il quale tale diritto già sussista, o in manufatto concesso per la circostanza). tale diritto dovrà essere preventivamente verificato. Nel silenzio del de cuius e nell'inerzia dei suoi familiari qualora non vi sia alcun ulteriore atto di disposizione sulle ceneri quest'ultime saranno naturalmente disperse in cinerario comune.

Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige il principio dell'unità di tempo per la custodia delle ceneri che, racchiuse nell'urna costituiscono un unicum inscindibile. Quindi nello stesso momento l'urna non può trovarsi in due diverse località ed il suo contenuto non può esser frazionato o ripartito in più teche o recipienti.

Alcune regioni consentono anche una rotazione dell'urna attraverso l'affidamento congiunto a più soggetti.

La norma di difficile applicazione tranne nel caso in cui l'affidamento sia a:

a) due o più persone che non siano domiciliate nello stesso luogo, dovendo identificare con chiarezza il posto di conservazione dell'urna cineraria;

b) più persone, in sequenza temporale. Ad es. l'urna viene affidata alla consorte del de cuius e alla sua morte al figlio primogenito. In tal modo si avrebbe una sorta di graduazione sequenziale "a scalata" nell'affidamento, anche se resta il problema della successiva dichiarazione del luogo di conservazione, laddove si volesse procedere in tal senso.

Un'ultima opzione potrebbe esser rappresentata dall'affidamento temporalmente limitato (ad es. 10 anni ad una persona prestabilita dal de cuius) per poi dar luogo a dispersione delle ceneri.

Alcune leggi regionali non intendono dare rilevanza al luogo di conservazione delle ceneri, bensì alla persona affidataria evitando così, in caso di trasloco dell'affidatario (sempre se avviene entro i confini della regione) la necessità di rilasciare di volta in volta una nuova autorizzazione al trasporto ed alla custodia dell'urna.

Diverse legislazioni regionali, in dissonanza con la Legge 130/2001 ragionano in termini di affido personale e non solo familiare per risolvere così l'impasse rappresentato da convivenze e coppie di fatto con l'atto di disposizione dell'affido consentito anche a persone che con il de cuius intrattenessero solo rapporti di natura morale, affettiva, ma non giuridica e parentale.

I legislatori più accorti e previdenti, muovendo da ipotesi pessimistiche su eventuali

distorcimenti ed abusi nell'istituto dell'affido delle ceneri hanno precisato con tutti i crismi di legge come la custodia magari di più urne cinerarie non debba surrettiziamente degenerare in una sorta di strisciante cimitero privato con inevitabile fine di lucro, mentre lo stesso atto comunale di custodia delle ceneri presso un domicilio privato non può mai esser interpretato come l'autorizzazione a creare, in regime di concessione, una sorta di piccolo sepolcreto per urne al di fuori del recinto cimiteriale siccome il cimitero (o i cimiteri) comunale l'unico presidio esclusivamente pubblico ed impianto istituzionale preposto ad accogliere cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri.

Se l'affidatario ha disposto il collocamento dell'urna anche dopo la morte dell'affidante vi si dovrà dare esecuzione, diversamente l'affidamento avverrà secondo le regole ereditarie patrimoniali oppure le ceneri rientreranno al cimitero.

Se l'urna cineraria di pregiato valore e le ceneri dovranno essere disperse alla morte dell'onerato dal de cuius la stessa cade in successione secondo le regole testamentarie patrimoniali.

Per eventuali infrazioni a quanto dichiarato in sede di adozione del provvedimento di autorizzazione all'affido (generalità dell'affidatario, modalità e luogo di custodia) si ritiene non si possa elevare la sanzione amministrativa di cui all'Art. 358 Regio Decreto 27 luglio 1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) per difetto di applicazione del medesimo Art. 358, se non diversamente disposto in sede di legislazione locale.

Esso, infatti, riguarda le violazioni al dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria che non annovera in alcun modo tra le sue fattispecie autorizzatorie l'affido delle urne cinerarie, reso poi legittimo solo con il DPR 24 febbraio 2004.

La Commissione passa allo studio e alla consultazione della normativa di riferimento relativa al regolamento di cui all'ordine del giorno, di seguito indicate:

- Legge 30 marzo 2001 n. 130, avente oggetto: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 inerente l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria
- Circolare MS n. 24 del 24.6.1993, Circolare MS n° 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Studio e Consultazione delle proposte per la stesura del “Regolamento per l'affidamento, per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.”.**

Il Presidente Pipitone invita i Consiglieri Comunali a fare proposte circa la stesura del Regolamento di cui all'oggetto.

Sentiti gli interventi e le proposte si provvede a stilare il Regolamento.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto le pratiche funerarie connesse alla cremazione e si propone di richiamare le norme che regolano quest'ultima e di disciplinare il ricorso all'affidamento per la custodia personale, o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, nel rispetto della volontà del defunto e dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, oltre che di garantire ad ogni persona, anche attraverso una adeguata informazione, la dignità e la libertà di scelta in materia di pratiche funerarie, nel rispetto delle proprie convinzioni personali, religiose o culturali.

Art. 2 - Cremazione

La cremazione dei defunti, dei resti mortali e di ossa, deve essere specificatamente autorizzata e può essere eseguita unicamente negli impianti autorizzati.

Il Comune di Alcamo non dispone di un proprio impianto di cremazione; gli interessati pertanto si avvalgono degli impianti funzionali esistenti.

L'Ufficiale di Stato Civile, l'ASP., il soggetto Gestore dei servizi cimiteriali, qualora ne abbiano notizia, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'articolo 410 del Codice Penale o di dispersione non autorizzata delle ceneri, previsto dall'articolo 411 del Codice Penale.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione dei defunti

3.1 – Presupposti e competenze

L'autorizzazione alla cremazione dei defunti spetta all' Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto o, dai suoi familiari, una volta acquisito il certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia viene integrato da nulla-osta alla pratica funeraria della stessa A.G., con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Alla richiesta di cremazione, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà del defunto o, in mancanza, le dichiarazioni di consenso alla cremazione rese per scritto dai soggetti aventi titolo.

Nella richiesta dovrà inoltre essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari e/o degli altri soggetti obbligati.

In caso di cremazione di defunto precedentemente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune dove si trova la sepoltura.

3.2 - Volontà di cremazione

La manifestazione di volontà alla cremazione è espressa in vita dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria per atto pubblico o, pubblicata in conformità alla specifica normativa, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, anch'essa resa pubblica, contraria alla cremazione e resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto a dar seguito alle disposizioni del defunto, anche contro il volere dei familiari.

b) iscrizione, certificata dal presidente nella forma di seguito specificata, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati deceduti, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, resa pubblica, del defunto contraria alla cremazione e resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. In particolare, per coloro che al momento del decesso risultino iscritti alle associazioni di cui sopra, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dal defunto o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, il quale inoltre certifica la regolarità dell'iscrizione, fino alla data del decesso. L'iscrizione all'associazione di cui sopra consente di poter procedere alla cremazione del defunto, anche contro il parere dei familiari.

In mancanza di disposizioni espresse, la volontà di cremazione del defunto deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

La volontà dei congiunti in luogo del defunto è manifestata per scritto, nella forma semplificata prevista dall'art. 38 del DPR 445/2000, per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Art. 4 – Urna Cineraria

4.1 - Obblighi e Caratteristiche:

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun defunto o di resti mortali, devono essere diligentemente raccolte in una apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

All'esterno dovranno essere chiaramente indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere in materiale biodegradabile.

4.2 – Consegna

La consegna dell'urna cineraria è effettuata dal gestore dell'impianto di cremazione, previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto incaricato ne dichiara la destinazione finale. Tale documento, conservato sia presso l'impianto di cremazione che presso il comune in cui è avvenuto il decesso, è inoltre consegnato in copia all'incaricato e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L'urna cineraria, in mancanza dell'autorizzazione alla custodia personale o alla dispersione, dovrà essere immediatamente consegnata al cimitero individuato quale destinazione finale, in conformità alle procedure concordate con il Gestore dei servizi cimiteriali, per la sua tumulazione od inumazione, o per essere avviata alla conservazione, in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

4.3 - Trasporto

Ogni e qualsiasi trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal comune di decesso o del luogo di affidamento e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 5 - Cremazione di resti mortali e di ossa

5.1 – Definizioni

Rientrano nella definizione di cui sopra i prodotti della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione delle salme, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da disposizioni vigenti.

5.2 – Resti di esumazioni ed estumulazioni

Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o, di estumulazioni trascorsi 20 anni, possono essere avviati alla cremazione previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

L'autorizzazione è rilasciata a richiesta degli aventi titolo o per disposizione del comune previo assenso degli aventi titolo o, nei casi in cui questi siano irreperibili, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio di uno specifico avviso.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre eventualmente per la cremazione.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, né l'eventuale nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria previsto per i casi di morte improvvisa o sospetta.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali e di ossa devono essere raccolte in apposita urna cineraria di caratteristiche e con modalità analoghe a quelle previste al precedente articolo.

5.3 – Volontà di cremazione dei resti di deceduti

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dei deceduti dopo l'entrata in vigore del DPR 285/10.9.1990, è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per i deceduti prima dell'entrata in vigore del DPR 285/10.9.1990, la cremazione è ammessa a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, individuato ai sensi del codice civile, o della maggioranza assoluta dei parenti di pari grado.

Le richieste e l'assenso sono presentati all'Ufficiale di Stato Civile per scritto, con le modalità semplificate previste per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del DPR 445/2000.

5.4 – Carenza di sepolture

In caso di comprovata carenza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'ASP territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza, delle circostanze straordinarie rilevate, del periodo di effettuazione della cremazione, oltre che del luogo di deposito temporaneo delle ceneri. Gli aventi titolo potranno assumere decisioni in ordine alla destinazione finale delle ceneri, secondo le procedure correnti in materia di servizi cimiteriali e pratiche funerarie. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo, senza che alcuno ne abbia fatto richiesta, le ceneri vengono deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

Art. 6 - Affidamento delle ceneri per la conservazione nel luogo prescelto

6.1 - Soggetti affidatari

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente in vita dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa. E' consentito l'affidamento a più soggetti.

E' fatto divieto all'affidatario, di lasciare la custodia dell'urna anche temporaneamente ad altro soggetto. L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna.

Il trasporto dell'urna conseguente alla variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.

6.2 - Autorizzazione:

L'affidamento, ai soggetti legittimati, delle urne cinerarie per la conservazione all'interno degli edifici, è subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e/o di sepoltura.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida nel territorio della Regione Sicilia, tuttavia, in attesa di disposizioni che regolino le competenze tra gli enti, nel caso in cui il luogo prescelto per la custodia personale non rientri nel territorio comunale e qualunque sia l'ambito regionale di appartenenza, si provvederà unicamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna, dandone comunicazione al comune di destinazione.

Alla richiesta di affidamento, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita dal defunto, o espressa successivamente dagli aventi titolo, con le stesse modalità previste per la cremazione e richiamate all'articolo 3 punto 3.2.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda per l'affidamento delle ceneri per la custodia personale, può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

Nella richiesta dovranno essere indicati il luogo esatto ove l'urna verrà conservata e le generalità della persona che ne assumerà la personale e diligente custodia, garantendo l'urna da profanazioni.

L'affidatario è tenuto a rendere dichiarazione scritta di conoscenza ed accettazione di tutti gli obblighi connessi all'affidamento dell'urna cineraria, per la personale e diligente custodia all'interno dell'edificio prescelto, oltre che a dichiarare di essere a conoscenza delle responsabilità derivanti dalla violazione delle norme. La dichiarazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del DPR 445/2000.

6.3 – Luogo di conservazione

Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, fatta salva la facoltà della stessa di indicare un diverso edificio di destinazione, all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione.

Nel caso di affidamento ad enti o associazioni, il luogo di conservazione dovrà essere specificato all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione.

La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al comune, al fine di poter conseguire l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria e dell'aggiornamento delle registrazioni.

6.4 Rinuncia

Resta facoltà dell'affidatario, o degli aventi causa, di rinunciare alla custodia dell'urna. La rinuncia dovrà essere espressa per scritto all' Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato l'affidamento, dichiarando la destinazione finale definitiva delle ceneri. La comunicazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del DPR 445/2000.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Rinunciando alla custodia, è facoltà degli aventi titolo di disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno dei cimiteri, in conformità alle procedure vigenti.

In mancanza le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

6.5 Decesso

In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero e se non diversamente disposto dagli aventi titolo, si procederà alla conservazione in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

6.6 Controllo

Il Comune ha facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.

Qualora dal controllo emergessero violazioni alle prescrizioni impartite e sempre che il fatto non costituisca reato, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a diffidare formalmente l'affidatario, assegnando un termine per la regolarizzazione. In caso di inosservanza è facoltà dell'Ufficiale di Stato Civile di revocare l'autorizzazione rilasciata, imponendo il trasferimento dell'Urna Cineraria al cimitero, per la tumulazione o inumazione a carico dell'affidatario o, in caso di disinteresse per la conservazione delle ceneri in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

Il Presidente Pipitone necessitando la trattazione del tema, di ulteriore approfondimento, alle ore 17,55 dichiara sciolta la seduta, rinviando la discussione alla successiva seduta già convocata con analogo punto all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO